



15082/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Consigliere -

Dott. ENRICO SCODITTI

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

Motivazione
semplificata

Ud. 17/01/2019 - CC

R.G.N. 29941/2017

Caa. 15082

Rep.

CV+CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29941-2017 proposto da:

HOUICINE, elettivamente domiciliato in

- ricorrente -

contro

MASSIMO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1037/2017 del TRIBUNALE di UDINE,
depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO
VINCENTI.

642
19

Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, Houcine [redacted] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Udine, in data 27 luglio 2017, che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del G.E. di assegnazione di somme in favore del creditore Massimo [redacted] che aveva provveduto a pignorare presso la Italtblock s.r.l., datore di lavoro del [redacted] l'indennità di fine rapporto a quest'ultimo spettante;

che l'intimato Massimo [redacted] non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, avendo il Tribunale, in assenza di motivazione alcuna, confermato l'ordinanza del G.E. che aveva attribuito al [redacted] anche le non richieste somme concernenti il quinto dello stipendio;


a.1) il motivo, che si concentra essenzialmente (anche per la dedotta violazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) nella asserita mancanza di motivazione da parte del Tribunale, è inammissibile, in quanto non coglie l'effettiva portata della *ratio decidendi* della sentenza impugnata, la quale – con motivazione affatto intelligibile - evidenzia che l'ordinanza del G.E. era fondata sulla dichiarazione del terzo pignorato (a seguito

di atto di precetto del febbraio/marzo 2016) della debenza, in favore del di somme (euro 2.140,94) unicamente a titolo di trattamento di fine rapporto, con esclusione di qualsiasi somma a titolo di retribuzione, essendo il rapporto lavorativo cessato nel 2015;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. o, in subordine, per violazione degli artt. 91 e 618 c.p.c., per non aver il Tribunale revocato la condanna al pagamento delle spese processuali da parte del G.E. nella fase dinanzi al lui trattata, nonostante il motivo di censura al riguardo appositamente svolto con l'opposizione, mentre nella sentenza si afferma *per incidens* che “solo con la comparsa conclusionale peraltro l'opponente introduceva il motivo n. 3 di opposizione per quanto concerne le spese liquidate dal G.E. per la fase davanti a sé”;

b.1) il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio per cui, nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. n. 22033/2011);

non può trovare accoglimento l'istanza (avanzata con la memoria) di riunione del presente giudizio a quello proposto dal ricorrente avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione in quanto la pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo



di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice *a quo*, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c. (Cass. n. 11413/2010; Cass. n. 31920/2018);

il ricorso va, quindi, rigettato, senza che occorra provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 17 gennaio 2019.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi,

31 MAG. 2019
Il Funzionario Giudiziario



Il Presidente

